



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

-
-
-
-
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n.
depositato il

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
2014

IRPEF-ADD.REG.

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
2014

IRPEF-ADD.COM.

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
contro:

IRPEF-ALTRO 2014

AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE
VIALE SAN NICOLA 2 731 LECCE

proposto dal ricorrente:

difeso da:

VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1744/2019

UDIENZA DEL

12/02/2021 ore 09:30

N°

501/2021

PRONUNCIATA IL:

12 FEB. 2021

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

19 MAR. 2021

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

RICORSO N. 1744/2019 RG

FATTO

, CF: _____, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. _____, notificato il 26.06.2019, con il quale la Agenzia delle Entrate di Lecce, alla luce delle risultanze del pvc redatto dalla GdF il 26.03.2019, ha accertato nei confronti di essa ricorrente _____, ex art. 41 bis DPR n. 600/1973, la omessa dichiarazione di redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. c) ed l) DPR n. 917/1986 per Euro 55.000,00.

Il rilievo trova scaturigine nella stipula _____, in data 01.04.2014, di un "contratto preliminare di compravendita" tra la ricorrente _____, quale socia unica della _____, nell'atto intervenuta come promittente venditrice, e la _____, nell'atto intervenuta come promittente acquirente, avente ad oggetto la cessione del 100% delle quote societarie.

In sede di sottoscrizione del predetto preliminare la promittente acquirente si obbligava al pagamento, in favore della promittente venditrice, a titolo di acconto e caparra confirmatoria, di somme, da corrispondersi nella entità e nei tempi convenuti, per un importo complessivo di Euro 55.000,00 (così residuando un saldo di Euro 45.000,00, da corrispondersi al momento del rogito del contratto definitivo, a stipularsi entro e non oltre il 19.07.2014.

Non essendosi la promittente acquirente presentata alla data fissata per la stipula dell'atto definitivo, ai sensi dell'art. 7 del predetto contratto preliminare, le somme incassate a titolo di acconto e caparra confirmatoria venivano trattenute dalla promittente venditrice.

Secondo l'Ufficio, poiché la prestazione principale rimasta ineseguita avrebbe costituito reddito ex art. 67, comma 1, lett. c) ed l) DPR n. 917/1986, la caparra convenuta in sede di preliminare e trattenuta dalla promittente venditrice andava, come è stata, assoggettata a tassazione ai fini delle imposte dirette.

Parte ricorrente ha eccepito la illegittimità dell'atto impositivo impugnato per i seguenti motivi:

1-Difetto di valida sottoscrizione.

2-Difetto di motivazione.

3-insussistenza della pretesa, sul rilievo che la caparra confirmatoria non costituisce incremento di ricchezza e, pertanto, non è assoggettabile ad imposizione diretta.

4-Illegittimità delle sanzioni per difetto dei relativi presupposti.

Si è costituita in giudizio la AGENZIA DELLE ENTRATE DI LECCE, la quale ha confermato la legittimità e la fondatezza della pretesa.

Sono state depositate memorie illustrative.

All'esito della udienza del 12.02.2021 questa Commissione decide come segue.

MOTIVI DELLA DECISIONE

-In ordine al primo motivo si osserva che l'atto impugnato risulta sottoscritto dal _____, giusta potere di firma ad esso attribuito dal provvedimento di delega del Direttore Provinciale n. 30 del 17.06.2019, _____, dirigente di ruolo a seguito di pubblico concorso -dirigente di seconda fascia già a far tempo dal 29.12.1999- ed in quanto tale è inserita nell'albo dei dirigenti istituito con provvedimento prot. 2007/67644 del 31.05.2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 140 del 19.06.2007, con gli aggiornamenti pubblicato sul sito internet della Agenzia delle Entrate .

A riguardo vale allora ricordare che, come affermato dal giudice di legittimità, ove l'atto rechi solo la mera indicazione nominativa del firmatario, diverso dal capo dell'ufficio, in caso di contestazione, all'Ufficio è comunque consentito fornire nel corso del giudizio la prova della qualifica "visto che si tratta di un atto che non attiene alla legittimazione processuale, avendo l'avviso di accertamento natura sostanziale e non processuale" (cfr. Cass. 10.07.2013 n. 17044), siccome, sempre ove contestato, la prova del contenuto della delega (cfr. Cass. n. 22803/2015, n. 22810/2015, n. 22800/2015) .

Sta di fatto che dalla compulsazione del fascicolo telematico non risulta prodotta in atti la documentazione, di cui pure in sede di controdeduzioni si indica la allegazione, idonea a consentire la esistenza e la validità della delega. 9

Sicchè già sotto tale profilo, almeno allo stato degli atti, il ricorso va accolto.

-A tanto aggiungasi, con riferimento al terzo motivo, che, con Risoluzione n. 1856 del 27.01.1982, il Ministero delle Finanze-Imposte Dirette, ha escluso che la caparra confirmatoria costituisca un incremento di ricchezza soggetto ad imposizione diretta, evidenziando che, ancorchè si sia in presenza di un fatto economico che ha effetto unicamente tra le parti creando un flusso monetario di segno positivo e negativo reciproco, si ha motivo di ritenere che la ritenzione della caparra non configuri, ai fini fiscali, un incremento di ricchezza.

Nell'escludere la caparra trattenuta dalla tassazione in modo estensivo la Amministrazione Finanziaria non ha posto limitazione alcuna (quindi, indipendentemente dal tipo di atto da cui deriva la caparra trattenuta e senza indagare se l'atto sarebbe stato o meno soggetto a tassazione), né ha posto distinzioni sui tipi di caparra, ovvero confirmatoria o penitenziale.

Certamente la prefata Risoluzione non ha natura vincolante sulla interpretazione della disciplina, ma, comunque, rappresenta indirizzo della stessa Amministrazione Finanziaria, utile ai fini della stessa.

E se è pur vero che, con sentenza n. 11307/2016, la Suprema Corte ha affermato la soggezione a tassazione della caparra penitenziale, è altrettanto vero che la prefata pronuncia è stata recentemente modificata dallo stesso giudice di legittimità che, con ord. 23.10.2019 n. 27129, è tornato ad escludere che la caparra penitenziale abbia natura di provento conseguito in sostituzione del reddito.

Ne consegue che, anche sotto tale profilo, la pretesa siccome avanzata non può essere confermata.

Per quanto innanzi, la fondatezza dei suddetti motivi (risolutiva ed assorbente di ogni altra questione prospettata nel giudizio) comporta l'accoglimento del ricorso.

Spese del giudizio comunque compensate, attesa la particolarità delle questioni trattate.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, Sezione Prima, così decide:

-Accoglie il ricorso.

-Spese compensate.

Così deciso in Lecce in data 12.02.2021.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

